



UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO
SETTE VILLE

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA ASSOCIATO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di seguito indicato anche come "Comitato", costituito ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183 e delle linee guida impartite dal Ministro della Pubblica Amministrazione l'Innovazione e il Ministro per le pari opportunità con Direttiva in data 4 marzo 2011.
2. Il Comitato è costituito in forma associata tra l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville e i Comuni di Quero e Vas.

Art. 2

Composizione, nomina e sede

1. Il Comitato è nominato dal Segretario dell'Unione ed è composto da:
 - componenti designanti da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione;
 - un numero pari di rappresentanti degli Enti associati nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
 - un Presidente nominato dal Presidente dell'Unione scelto tra coloro che appartengono agli Enti associati che abbia elevate capacità organizzative ed esperienza in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
2. I supplenti partecipano alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
3. Il Comitato si intende costituito e può operare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.
4. Il Comitato ha sede presso l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville.

Art. 3

Durata

1. Il Comitato ha durata quadriennale dalla sua nomina, arrotondato per eccesso al 31.12 dell'anno di scadenza e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4

Dimissioni, decadenza e sostituzione dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso che ne dà comunicazione agli Enti associati, affinché possano procedere alla sua sostituzione.
2. Gli Enti provvedono alla sostituzione del dimissionario entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
3. Il Presidente comunica in forma scritta le proprie dimissioni al Comitato e al Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione provvede alla nomina del Presidente del Comitato entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni.
5. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Art. 5

Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi degli Enti associati.

Art. 6

Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma almeno una volta all'anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata all'indirizzo di posta elettronica, comunicato per iscritto al Presidente del Comitato da ciascun componente, almeno cinque giorni interi e liberi prima della data prescelta per la riunione in caso di convocazione ordinaria e almeno tre giorni interi e liberi prima in caso di convocazione straordinaria.
4. Nel termine di cui al comma 3 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e della sede dove la stessa sarà tenuta, precisare se la riunione si svolge in sessione ordinaria o straordinaria e l'elenco degli argomenti da trattare. All'avviso di convocazione dovrà altresì essere allegata la documentazione strettamente necessario per la trattazione degli argomenti.

Art. 7

Funzionamento riunioni

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide purchè alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione devono darne tempestiva comunicazione al Presidente e al componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza, comunicando altresì a quest'ultimo il contenuto dell'avviso di convocazione della riunione.
3. Il Presidente può disporre che alle riunioni del Comitato siano presenti, con funzioni consultive, senza diritto di voto, soggetti esterni esperti nella materia oggetto di trattazione.
4. Le decisioni vengono verbalizzate in forma sintetica.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Comitato o da altro soggetto individuato allo scopo dal Presidente.
6. I verbali che assumono la denominazione di "Deliberazione del Comitato Unico di Garanzia", vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario ed inviati agli Enti aderenti al Comitato nonché ai componenti del Comitato compresi i supplenti.
7. Le decisioni vengono assunte mediante votazione palese per alzata di mano o appello nominale.
8. Le decisioni si considerano approvate quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, computando tra questi anche gli astenuti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso.

